

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI

Alessandro Scarpellini
Renato TassetiOrdine dei commercialisti e degli
esperti contabili di Bergamo

NOTAIO

Marco Ruggeri

del Collegio notarile di Bergamo

CONSULENTE DEL LAVORO

Paola Bernardi Locatelli

del Consiglio dei Consulenti
del lavoro di Bergamo

AMMINISTRATORE

DI CONDOMINIO

Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Medico che cessa l'attività basta un pc per cambiarlo

La procedura. Si può scegliere il nuovo, nel sito del Fascicolo Sanitario accedendo attraverso Spid, carta d'identità elettronica o tessera sanitaria



Procedura facilitata on line per i pazienti che devono cambiare il proprio medico di base o il pediatra che cessano la loro attività lavorativa

MARCOS CONTI

Cosa fare se il proprio medico o il pediatra dei propri figli hanno cessato l'attività? Basta un computer e se ne può scegliere uno nuovo tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it, accedendo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), con la carta d'identità elettronica (Cie), o con la tessera sanitaria (Cns). Una volta entrati nel fascicolo, si deve cliccare nella sezione dedicata al proprio medico, la voce «Cambia» e, tramite motore di ricerca, individuare quello che si ritiene adeguato tra i medici di medicina generale o i pediatri

elencati per nominativo o per comune.

La stessa procedura online può essere effettuata anche nel caso in cui si voglia cambiare il proprio medico ancora in attività. La ricerca è effettuata nell'ambito della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) di competenza. Nei casi in cui si sia cambiato l'indirizzo di residenza/domicilio, bisogna recarsi presso uno sportello di Scelta e revoca di competenza, comunicando i nuovi dati e scegliendo il nuovo medico direttamente allo sportello; oppure, dopo aver comunicato la nuova residenza allo sportello, cambiare il medico comodamente online accedendo all'elenco dei medici del

nuovo ambito di assistenza. Sul portale sono mostrati solo i medici che possono essere scelti con la modalità online. Non sono indicati invece quelli che, avendo superato un certo carico di assistiti, richiedono che il cittadino si rechi presso uno sportello di Scelta e Revoca per verificarne l'effettiva possibilità di scelta.

Se si vuole però scegliere un medico massimalista (che ha già raggiunto il numero massimo consentito di assistiti) la richiesta online può comunque essere valutata, in base alle motivazioni, dal personale dell'ufficio di Scelta e Revoca della Asst di competenza. On line non è possibile scegliere i medici appartenenti alla stessa

forma associativa del proprio medico attuale. Per questo tipo di scelta è necessario rivolgersi agli sportelli di Scelta e Revoca della Asst di competenza. Sempre agli stessi sportelli ci si può rivolgere per conoscere ulteriori medici, e quando si sceglie il medico o il pediatra per la prima volta. Sarà poi possibile eseguire l'operazione online dal cambio successivo. Il cambio di medico o pediatra è consentito in ogni momento, tenendo però conto che le scelte online non possono essere ripetute entro i trenta giorni dall'ultima scelta effettuata con la stessa modalità, ad eccezione del caso in cui il proprio medico non risulti più attivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 3.993

Ristrutturazione: informazioni sul recupero fiscale

Avrei bisogno di alcune informazioni in merito al recupero fiscale per una ristrutturazione con Iva al 4%. Mia figlia, studentessa universitaria fuori sede, senza un lavoro fisso, svolge piccoli lavori con emissione di ricevute per collaborazioni occasionali e, a inizio novembre 2023, ha ricevuto con donazione indiretta un appartamento per cui potrebbe recuperare nei 10 anni un certo importo ma... Domanda: con una situazione simile, senza un lavoro fisso perde per forza il recupero fiscale annuale o volendo può fare una cessione del credito a me, che sono la mamma o al papà che abbiamo un lavoro fisso?

- LETTERA FIRMATA

Il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Cessioni stabilisce che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023), in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legge». Ciò significa che, a partire dal 17 febbraio 2023, è disposto un generale divieto di esercizio dell'opzione per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta. Non potendo esercitare le opzioni sopra citate, i beneficiari dei bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta; se, l'imposta dovuta non dovesse essere capiente per coprire la detrazione in oggetto, la differenza risulterà persa.

Per verificare se una persona ha disposto delle sue sostanze per testamento, ci si può rivolgere alla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e/o al Registro Generale dei Testamenti a Roma (essendo, in entrambi i casi, il notaio obbligato al deposito del relativo verbale di pubblicazione). Se la signora non ha lasciato testamento, occorre peraltro avere un quadro chiaro della composizione della sua famiglia, perché l'esistenza di alcuni parenti esclude la devoluzione a parenti di grado ulteriore (es. la presenza di figli esclude la devoluzione ai parenti in linea collaterale).

RISPOSTA N. 3.994

Col «Sisma bonus» si ha diritto al «Bonus Mobili»?

Sto acquistando un appartamento in un condominio di nuova costruzione per il quale noi acquirenti usufruiamo

del «Sisma Bonus». Andrò sicuramente a rogitare a fine ottobre 2024. Ho letto che il «Sisma bonus» da diritto al «Bonus Mobili», a questo punto posso averne diritto anch'io?

- LETTERA FIRMATA

Con la circolare n. 28/2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: «tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati nelle lettere b), c) ed e), dell'articolo 3 del Tuel, sono compresi anche quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, pertanto il Bonus Mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sisma bonus... Ai fini del Bonus Mobili, anche la detrazione «sisma bonus acquisti» (art. 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013) costituisce presupposto valido per il riconoscimento dell'agevolazione; è tuttavia indispensabile che le spese per arredo e/o elettrodomestici siano sostenute dopo l'inizio dei lavori che, per il caso in questione coincide con la data di acquisto o assegnazione dell'immobile.

Notaio

RISPOSTA N. 3.995

Senza chiamata per il testamento: a chi mi rivolgo?

Al decesso della sorella di mio padre non sono stato chiamato da nessun notaio per la lettura del testamento, il che suppongo non sia stato redatto. È possibile tutto ciò e nel caso di nessun testamento (essendo la defunta intestataria e cointestataria di beni mobili ed immobili) mi spetta un'eredità? Come e a chi dovrei rivolgermi?

- LETTERA FIRMATA

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicare professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) Commercialista Consulente del lavoro Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

RISPOSTA N. 3.996

Se il figlio contesta il testamento si può annullare?

Vorrei sapere se un testamento fatto dalla mamma vedova ai figli con le rispettive quote (in parti uguali), può essere annullato all'apertura se un figlio contesta.

LETTERA FIRMATA

Le norme in materia di successione disciplinano l'ipotesi in cui una persona muoia senza lasciare testamento (provvedendo, in tal caso, a che l'intera eredità sia attribuita a determinate persone, quali il coniuge ed i parenti sino al sesto grado) sia il caso in cui una persona abbia provveduto, prima della morte, a dettare disposizioni testamentarie: in questo caso la legge si preoccupa di contemperare la libertà del testatore di disporre dei propri beni e la tutela dei soggetti appartenenti alla cerchia più ristretta della famiglia (i "legittimari": coniuge, figli e, in mancanza di questi, genitori), riconoscendo a costoro, inderogabilmente, il diritto ad una determinata quota di eredità. Un testamento lesivo dei diritti dei legittimari potrebbe essere impugnato. Nel caso di specie la legge prevede che ai figli debba essere riservata almeno la complessiva quota di 2/3 del patrimonio, da dividersi in

parti uguali: se il testamento è rispettoso di tali quote, assai difficilmente potrà essere impugnato.

RISPOSTA N. 3.997

Figlia unica: basta la scrittura privata per l'eredità?

Sono figlia unica: basta per l'eredità una scrittura privata dei miei genitori? È necessaria? Che tipo di spese ci sono di successione? Per il conto corrente dei miei genitori può essere fatta una delega alla sottoscritta?

LETTERA FIRMATA

Non è necessario che l'attribuzione del patrimonio avvenga a mezzo di testamento: in mancanza, vi provvede la legge. In un quadro familiare ristretto, le spese connesse alla successione (oltre quelle per l'eventuale pubblicazione del testamento) sono quelle relative alla presentazione della dichiarazione della successione. La normativa italiana, sotto questo profilo, appare ancora di grande favore, prevedendo una franchigia elevata, 1 milione di euro, al di sotto della quale non è dovuta l'imposta di successione, meccanismi di forfettizzazione del valore dei principali cespiti (immobili e quote sociali), oltre a significative agevolazioni fiscali. Nessun dubbio che, gli intestatari dei conti correnti possano rilasciare una delega

bancaria o un procura per la gestione dei relativi rapporti.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N. 3.998

Congedo paternità fruibile anche per il lavoro futuro?

Sono un lavoratore padre di un bambino di 3 mesi e mezzo. Ho usufruito di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio presso il mio attuale datore di lavoro (5 dei 10 giorni di assenza retribuita complessivi spettanti ai neopadri). Ora volevo dare le dimissioni e iniziare l'attività lavorativa presso un'altra azienda. La mia attuale azienda mi dice che devo dare le dimissioni e non in modalità telematica e che poi le devo andare a convalidare presso l'Ispektorato territoriale del lavoro. Inoltre mi dice che non è dovuto il preavviso e che lo stesso mi verrà indennizzato dal datore di lavoro. E' corretto? Inoltre: i 5 giorni residui di congedo di paternità obbligatoria, li posso fruire presso il nuovo datore di lavoro?

LETTERA FIRMATA

Le informazioni in suo possesso sono corrette. Infatti, le ultime modifiche apportate in tema di maternità e paternità ad

opera del D.Lgs. 105/2002 hanno esteso anche al padre con figli di età fino ad un anno alcune tutele speciali prima riservate alle donne.

Nello specifico è previsto:
1) Il divieto di licenziamento per i padri nel primo anno di vita del figlio
2) L'obbligo di convalida presso l'Istituto delle dimissioni volontarie per i padri nel primo anno di vita del figlio
3) Il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni volontarie per i padri nel primo anno di vita del figlio e il diritto a ricevere la Naspi. Per accedere a tali requisiti è necessario però che i padri abbiano goduto, anche solo di uno dei 10 giorni di congedo obbligatorio. Inoltre i 10 giorni complessivi di congedo obbligatorio possono essere goduti anche presso due datori di lavoro diversi, in caso di cambio di datore di lavoro: nel suo caso quindi avrà diritto presso il nuovo datore di lavoro ai 5 giorni non goduti.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.999

Come suddividere i posti auto? Sulla base dei millesimi?

Sono proprietario di appartamenti in una palazzina per 663 millesimi. Ad uso esclusivo della

palazzina ci sono 6 posti auto scoperti. I 6 posti auto devono essere suddivisi sulla base dei millesimi? Quindi 4 posti miei e 2 dell'altro comproprietario che detiene 337 millesimi? Se così fosse bisogna assegnare i posti o chi prima arriva accomoda?

LETTERA FIRMATA

Il peso della proprietà di ciascun condomino incide su eventuali costi o proventi legati all'area di parcheggio comune, ma non si proietta sulla "modalità del suo utilizzo", che deve essere uguale per tutti come previsto dall'art. 1102 cc. Salvo l'accordo di tutti i condomini, infatti, l'assemblea condominiale è vincolata dal principio di parità di godimento, non potendo le posizioni dei condomini essere differenziate in ragione delle quote da ciascuno vantate. La misura di utilizzazione della cosa comune, nella disciplina del condominio, non è in rapporto con la quota maggiore o minore di proprietà del singolo condomino ed è totalmente sganciata dalle "tabelle millesimali" utilizzate per il calcolo delle spese relative alla gestione del bene stesso, cfr. Cass. 16.1.2014, n. 820.

RISPOSTA N. 4.000

Spese condominio famiglia non paga: come comportarsi

Essendoci in condominio una famiglia, formata da padre madre e figlia minore, che non paga le spese condominiali, chiedo se l'amministratore può piombare il riscaldamento a questa famiglia, o bisogna avere l'autorizzazione del Giudice?

LETTERA FIRMATA

L'art. 63, comma 3, disp. att. c.c. attribuisce, in via di autotutela e senza ricorrere previamente al giudice, all'amministratore condominiale il potere di sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato e sembrerebbe configurare un potere-dovere dell'amministratore il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente su parti comuni dell'impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso. Tuttavia, sarebbe utile per l'amministratore munirsi sempre di autorizzazione giudiziale, e non solo nei casi in cui si renda necessario invadere la sfera individuale del condomino moroso accedendo alla sua proprietà. Non sono mancate infatti in questi ultimi dieci anni le decisioni che hanno rigettato le richieste degli amministratori volte a essere autorizzati ad accedere alle proprietà private per intervenire sugli impianti e sospendere l'erogazione del servizio comune.

Borsa

Ftse Mib	30.342,15	-0,28%
Ftse All-Share	32.325,89	-0,27%
Cac 40	7.543,55	-0,11%
Dax (Xetra)	16.791,74	-0,02%

Ftse 100	7.542,77	-0,03%
Dow J. Ind.	36.577,94	0,48%
Nasdaq 100	14.533,40	0,70%
Nikkei 225	32.843,7	0,16%

Spread Bund 10y	178,9	-0,40%
Dollaro Usa	1.0804	0,44%
Sterlina Inglese	0.8593	0,41%
Yen Giapponese	156,84	-0,44%

Brent	76,71	-2,09%
Argento (Per Kg.)	627,15	-6,84%
Oro Fino (Per Gr.)	56,4	-0,62%
Euribor 3 Mesi	3,928	Diff: -0,76%

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
3				
3D Systems Corp	5,395	-0,28		44,10
A				
AZA	1,914	-1,82	6136	55,74
Abitare in	5,42	0,37	142	-6,18
Accea	13,11	-0,46	2793	0,82
Airbus	193,72	-0,20	377	-7,50
Airbus Helicopters	363	0,73		-2,07
Advanced Micro Devic	128,54	3,66		20,17
Aeroflot	0,778	2,64	81	-38,58
Aeroporto di Bologna	8,34	0,48	300	7,37
Aegae	40,35	-		6,53
Air France-Klm	12,536	2,05		-11,89
Airbus	129,16	-3,36		-17,98
Airbus Helicopters	142,68	0,28		9,38
Aleion Cleanpowr	24,45	-1,41	1357	-21,95
Algowat	0,2785	-1,42	13	-45,01
Alkerm	9,36	3,43	51	-17,51
Allianz	245,05	-0,10		15,37
Alphabet Classe A	122,66	-0,31		6,05
Alphabet Classe C	124,02	-0,23		6,73
Altria Group	38,42	-0,54		3,61
Amadeus Fire	118,2	-		0,00
Amazon	135,54	0,59		15,15
American Express	175,15	-0,06		9,95
Amgen	253,8	0,24		20,27
Amplifon	29,45	2,47	6468	2,43
Anheuser-Busch	58,55	-0,12		11,27
Anima Holding	3,918	-0,56	1295	4,99
Antares Vision	2,81	-3,60	200	-64,15
Apple	179,12	0,43		2,64
Applied Materials	146,24	-		-0,94
Aquafil	3	2,92	125	-51,27
Ariston Holding	5,5	-1,61	699	-41,82
Ascopave	2,25	-2,17	536	-5,04
Asml	663,8	0,62		6,20
Akt	15,34	-1,16		6,88
Austrorade M.	17,25	1,17	74	47,81
Avio	7,71	0,39	206	-18,67
Axa	30	-0,20		10,53
Azimut H.	22,94	1,33	3234	3,75
B				
B&C Speakers	16,75	0,30	183	33,73
B. Cucirelli	0,75	52,96		14,05
B. Desio	3,74	0,54	499	22,34
B. Generali	33,79	0,39	3913	3,83
B. Ifis	16,06	-1,17	872	21,67
B. Profilo	0,205	-0,49	139	4,47
B.Co Santander	3,8825	-1,62	63380	40,22
B.F.	3,99	1,27	747	4,08
B.P. Sondrio	5,66	-1,22	2582	49,52
Barca Mediolanum	8,456	0,93	6206	6,64
Barca Sistema	12,38	0,81	100	6,72
Banco BPM	5,09	1,23	7609	50,47
Banco De Sabadell	1,223	-		2,50
Bank Of America	28,48	-0,77		12,48
Basif	46,65	0,44		-4,86
BasifNet	4,525	0,44	249	-14,33
Bastogi	0,528	0,38	64	-16,26
Bayern	31,64	-0,60		-38,57
Beehive	8,402	-	26992	-22,08
Beehive	0,526	-		-28,68
Beghelli	0,246	-1,40	50	-12,75
Berkshire Hathaway	332,6	0,18		0,42
BFF Bank	10,46	-1,23	1979	42,63
Bialetti	0,264	2,72	40	-4,00
Biesse	11,4	-0,61	314	-10,43
Biora	0,07	1,85	1	-81,91
Bitcoin Group	23,9	-0,83		-14,00
BlackRock	70,0	0,29		12,42
Bmw	101,16	-0,41		-1,96
Bnp Paribas	60,72	-0,78		-5,99
Boeing	231,3	0,54		-23,66
Booking Holdings	313,1	-		1,20
Borgosessa	0,702	0,29	33	-24,45
Bper Banca	3,339	-1,24	476	74,84
Brembo	10,86	-0,28	3647	4,08
Briscolli	0,0222	-	48	-10,04
Bristol-Myers Squibb	46,8	-0,95		2,04

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Broadcom	984,7	4,51		5,32
Buzzi	27,24	1,95	5147	48,34
C				
Cairo Comm.	1,69	-1,86	230	15,27
Caleffi	0,974	-0,20	16	-1,11
Calligaris	4,04	0,75	482	26,96
Calligaris Ed.	1,01	1,00	126	5,15
Campan	10,09	-0,74	10798	6,46
Carel Industries	22,05	-	2216	-3,42
Ceconomy	2,232	-		0,00
Cellulifine	2,33	0,43	51	-21,76
Cembre	36,2	-	617	18,76
Cementir Hldg.	8,82	1,85	1380	41,02
Centrale Latte Italia	3,04	1,33	42	1,90
Chl				-
Cia	0,042	2,44	4	-35,06
Cir	0,424	-1,05	472	3,58
Cisco Systems	45,745	0,30		-8,27
Civitanavi Systems	4,04	0,25	123	13,53
Class	0,0604	-0,66	17	-27,50
CNO Industrial	10,095	-1,46	13905	-31,61
Combase Global	129,62	1,04		-56,46
Comer Industries	2,97	3,13	824	-9,31
Commerzbank	10,825	-		-1,44
Conar	0,274	2,5	10	-35,20
Digital	72,16	-1,02		0,84
Costco Wholesale	580,15	-0,09		8,32
Credem	8,22	-0,60	2826	23,88
Csp Int.	12,65	-0,33		-14,73
Credit Agricole	0,305	-0,03	12	-13,22
Cy4Gate	7,85	-0,88	188	-12,79
D				
Daimlerchrysler	62,99	-0,30		-11,05
D'Amico	5,055	-1,84	649	38,22
Danaher	203	-1,22		-10,16
Danieli	2705	0,37	1101	28,35
Danieli rnc	201	1,11	805	38,60
Datalogic	6,295	-2,33	373	23,58
De Longhi	28,94	0,14	4362	36,51
Delivery Hero	30,24	-		-12,13
Deutsche Bank	11,93	0,18		-20,27
Deutsche Lufthansa	8,23	0,69		-1,85
Deutsche Post	46,27	-		6,93
Deutsche Telekom	22,79	-0,26		-21,20
Diasorin	680,2	-0,80	4986	-32,03
Digital Bros	9,34	-3,91	138	-57,45
Digital Value	54	-0,18	538	15,60
doViva	3,2	-0,62	257	-55,25
E				
E.ON	12,47	0,04		-12,33
E.ON Energy rnc	1,468	-0,14	161	8,03
Ems	0,0027	-12,90	2	-94,27
El.En	9,105	-0,05	724	-36,85
Electronic Arts	129,96	-		-2,36
Elica	2,17	0,93	135	-27,31
Emak	0,956	-		156
Enav	3,294	0,61	1177	17,19
Enel	6,55	0,51	66309	29,07
Enervit	9,16	-		-0,01
Eni	14,804	-1,20	50588	11,93
ePRICE	0,0029	-12,12	0	-99,26
Equita Group	3,57	0,56	182	-2,02
Erg	26,18	-1,13	3977	-9,31
Espresnet	5,02	-0,20	254	-25,71
EssilorLuxottica	183,54	0,02		5,72
Estee Lauder Companies	124,75	0,32		15,28
Eurocommercial Prop.	0,932	1,53	21	24,07
EuroGroup Laminations	3,204	-0,12	295	-42,85
Eurotech	2,295	-0,22	82	-19,57
Expriavia	1,67	-	87	22,53
Exxon Mobil	91,05	-		-1,73
F				
Facebook	305,35	2,43		5,94
Faurecia	19,015	-1,22		-11,49
Fedex	2,55	-		7,91
Ferrari	342,5	-0,38	70385	70,76
Forresti	2,98	0,8	10	1,54
Fidia	1,21	1,26	8	-22,44

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Fiera Milano	2,57	-1,15	185	-11,34
Fila	8,68	-1,48	374	24,59
Fincantieri	0,545	-0,73	933	3,39
Fine Foods & Ph.Ntm	8,17	-0,85	183	-11,51
Fincocbank	13,45	-1,18		-13,54
First Solar	729,3	-4,04		8,53
Fortum	0,457	0,44	201	8,11
Forty	12,855	-		10,67
Freemove	28,39	0,39		-0,12
G				
Gabetti Prop. S.	0,78	-0,38	47	-23,85
Garofalo Health Care	4,52	0,44	405	23,75
Gasplus	2,6	-0,76	120	11,17
Geac	1,582	-1,13		-12,39
Geac De France	8,62	0,23	125	0,44
Generalm	9,4	-0,53	123	36,09
Generali	19,235	0,47	29861	14,85
Geox	0,715	-	186	-11,49
Geotity	0,0198	4,21	2	56,53
Giglio Group	0,481	-1,84	11	-55,98
Gilead Sciences	75,06	1,01		-6,63
GPI	8,1	3,18	227	-44,23
Grandi Viaggi	0,806	3,07	38	-0,06
Greenstree	0,946	-	147	22,37
GVS	4,982	-2,31	888	23,21
H				
Heidelberg Cement	79,7	0,25		4,92
Henkel Vz	73,5	-		4,59
Hera	2,916	-		16,49
Hewlett Packard Enterprise	15,19	-1,17		3,02
Hd	28,05	-		3,95
I				
Iberdrola	11,68	-0,47		8,54
Ibm	154,1	-		8,37
Icd - Siliq	2,175			